



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del Liceo Statale Don Carlo La Mura di Angri (Salerno)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2020**

Disposizioni in materia di contrasto ai deepfakes

ONOREVOLI SENATORI! - il disegno di legge che Vi viene presentato, tratta di un fenomeno di strettissima attualità e dotato di un alto potenziale di pericolosità: si tratta dei deepfakes, neologismo inglese che incrocia la locuzione deep learning, letteralmente “apprendimento approfondito”, con il sostantivo fake “falso”. Siamo di fronte all’ultima frontiera delle fake news: si tratta di video manipolati in cui l’autore, dopo aver catturato in Internet immagini della vittima, senza il suo consenso, le rielabora attraverso un sofisticato algoritmo, sfruttando l’Intelligenza Artificiale, riuscendo ad inserire la vittima in un contesto che non le appartiene, a renderla protagonista di un video che non ha mai girato, riuscendo anche a farle dire cose che non ha detto e che non aveva nemmeno pensato di dire. Infatti, grazie al deep learning, i volti di due persone vengono sostituiti (face swapping) e i video vengono alterati al punto che, riproducendo artificialmente sia la mimica che la voce della vittima, sincronizzando il labiale, si riesce a far dire e a far compiere a chiunque tutto quello che si vuole. Il risultato di questa tecnica è un video completamente falso, ma così tanto realistico da trarre in inganno chiunque lo osservi e presentare come reali dei falsi creati artificialmente. Il nodo del problema risiede nella sempre più facile accessibilità a tale tecnologia e, quanto più semplice sarà creare un deepfake, tanto più, in futuro, ci sarà il rischio che questa tecnica venga utilizzata per gli scopi più svariati. Oltre al fatto che, consapevoli dell’esistenza di una tale tecnologia, in futuro ci porremo sempre il dilemma se poter credere a ciò che vediamo, se la persona riprodotta nel video sia effettivamente lei, se abbia realmente reso quelle dichiarazioni o com-

piuto quelle azioni, e questo, ovviamente non giova all’attendibilità e alla credibilità delle informazioni. Purtroppo, il numero di deepfakes negli ultimi anni è quasi raddoppiato: si è passati, in Italia, dai settemila video del 2018, agli oltre quattordicimila del 2019, dato ancor più in aumento già nei primi mesi del 2020. Va detto che, per lo più, i video falsati hanno come protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo o della politica. Non sono mancati, infatti, sia in Italia che nel resto del mondo casi di video bufala in cui il personaggio politico del momento veniva mostrato in atteggiamenti sconvenienti, o mentre rilasciava dichiarazioni assolutamente inopportune e fuori luogo. È facile immaginare la portata deflagrante di un video del genere, una volta postato in rete e oggetto, dunque, di una inarrestabile diffusione: diventa una forma per pilotare l’opinione pubblica, per confonderla e per aumentare sempre più la sfiducia nelle istituzioni e nelle fonti di informazione. Tuttavia, non sono rari, purtroppo, anche deepfakes che abbiano per protagonisti persone comuni che vengono trasposte in video, senza il loro consenso o autorizzazione, al solo scopo di creare loro nocumento, violando quelli che sono i diritti fondamentali dell’individuo alla privacy, all’immagine, al decoro, alla reputazione. Si rileva inoltre che questo fenomeno, in piena emergenza sanitaria a causa della pandemia per Covid-19, preoccupa anche gli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che temono la diffusione di una “infodemia”, cioè una epidemia informativa, ossia una diffusione di notizie imprecise o appunto di deepfakes, che contribuiscono a creare psicosi nella popolazione. Dunque siamo di fronte ad un feno-

meno tanto nuovo quanto potenzialmente lesivo, che necessita di attenzione e di intervento da parte del legislatore. Per tale motivo presentiamo codesto disegno di legge, attraverso la cui articolazione viene puntualizzata la definizione di deepfake e viene garantita alla persona offesa la giusta ed adeguata tutela.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1

#### (Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica a video manipolati, detti “deepfakes”, che, realizzati, pubblicati e divulgati senza il consenso e l’autorizzazione della persona riportata nel video “fake”, violano i diritti alla privacy, all’onore, all’immagine, al decoro, alla reputazione ed ogni altro diritto della persona stessa.

2. Ai fini della presente legge si intende per deepfake: qualsiasi immagine e/o video, in ogni modo realizzato, che combini e/o sovrapponga immagini e/o video di una persona su altre immagini e/o video di altra persona, al fine di generare un video realistico, ma finto o “fake”.

### Art. 2

#### (Soggetti destinatari)

1. Chiunque, senza il consenso della persona interessata, realizza ed invia ovvero consegna, cede, diffonde o pubblica, con qualsiasi mezzo, un deepfake di cui all’art. 1, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino ad € 5.000.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque, avendo ricevuto, o in qualsiasi modo acquisito, un deepfake, a sua volta lo invia, consegna, cede, diffonde, inoltra o pubblica, con

qualsiasi mezzo, senza il consenso della persona interessata.

3. Le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate della metà se il fatto è commesso in danno di persona minore, di persona con limitazione psico-fisica, o di persona con disabilità come definita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

### Art. 3

#### (Procedibilità)

1. Il reato è perseguibile a querela di parte ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 2 comma 3 e quando è connesso ad altro reato perseguibile d'ufficio.

2. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

3. Si procede d'ufficio nei casi di cui all'articolo 2, comma 3, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

### Art. 4

#### (Diritti della persona offesa)

1. Nel caso in cui la fattispecie prevista dalla presente legge integri anche il reato di diffamazione, ovvero altro reato, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, determinato in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione del deepfake.

2. La persona offesa può altresì chiedere la rimozione dalle piattaforme telematiche, dai social network, dai siti internet, dai motori di ricerca e da qualsiasi altro canale di diffusione, dei deepfake di cui all'art. 1 della presente legge.

3. La persona interessata, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione del video, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinarne la rimozione, dalle piattaforme telematiche, dai social network, dai siti internet, dai motori di ricerca e da qualsiasi altro canale di diffusione, ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

4. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui ai commi precedenti possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.